

Novità fiscali del 27 novembre 2008: nuova disciplina delle spese di rappresentanza: imminente la pubblicazione del decreto; bilanci 2008 in XBRL; fisco e Comuni alleati nella lotta all'evasione; domani il Consiglio dei Ministri potrebbe ridurre l'importo degli acconti IRES e IRAP; tante altre notizie fiscali...

Publicato il 27 novembre 2008

nuova disciplina delle spese di rappresentanza: imminente la pubblicazione del decreto; domani il Consiglio dei Ministri potrebbe ridurre l'importo degli acconti IRES e IRAP; bilanci 2008 in XBRL; fisco e Comuni alleati nella lotta all'evasione; tante altre notizie fiscali...

Indice:

- 1) Deposito telematico per i bilanci 2008 in XBRL**
- 2) La nuova disciplina delle spese di rappresentanza**
- 3) Canale diretto tra Fisco e Comuni nella lotta all'evasione**
- 4) Brevi fiscali**

1) Deposito telematico per i bilanci 2008 in XBRL

“Per rendere più agevole l’acquisizione e l’analisi dei bilanci recentemente è stato introdotto un linguaggio in formato elettronico di comunicazione finanziaria tra imprese, Pubblica Amministrazione ed azionisti.

L’obiettivo è facilitare la trasparenza e la corretta trasmissione delle informazioni semplificando l’utilizzazione dei flussi informativi finanziari e ridurre i costi di trasmissione ed i rischi di interpretazione e rielaborazione dei documenti finanziari, in particolare del bilancio d’esercizio.

Il deposito dei bilanci presso le Camere di commercio dovrà avvenire attraverso file firmati digitalmente non più in formato PDF (o TIFF) bensì XBRL.

L’Xbrl è uno standard internazionale per rendere comparabile ed omogenea la comunicazione finanziaria.

Il nuovo linguaggio informatico (l’acronimo sta per eXtensible Business Reporting Language), chiamato a codificare in formato elettronico elaborabile qualsiasi documento economico-finanziario, rappresenta infatti l’unica soluzione tecnica oggi in grado d’adempiere al precetto contenuto nell’art. 21-bis del D.L. n. 223/2006, convertito con la Legge 248/2006.

Il codice XBRL, come afferma la Guida operativa di Infocamere, è un linguaggio per il reporting finanziario e commerciale, basato sulla tecnologia XML con il quale è possibile predisporre e scambiare le informazioni finanziarie (bilancio e scritture contabili).

Il formato

Il documento in XML è di facile creazione: attraverso l’uso di un qualsiasi editor di testo (ad esempio Wordpad per Windows) lo si può ottenere mentre la corrispondente visualizzazione avviene tramite l’uso di browser (es. Internet Explorer 5.0 e versioni successive) per mostrare la struttura ad albero (es. fattura, componenti della fattura, ecc.) oppure direttamente il documento nella sua interezza qualora lo stesso sia abbinato ad un apposito file di stile.

Il documento in XML appare simile a quello in formato HTML, altro linguaggio standard indipendente da qualsiasi sistema operativo o programma, che viene letto tramite l’utilizzo di un

browser.

L'adozione del codice XBRL, è stata promossa dal consorzio no profit di agenzie internazionali denominato XBRL International e prevede che le informazioni di bilancio vengano codificate da "etichette univoche", tassonomie di voci di bilancio, e utilizzate all'interno di report che fanno capo a delle istruzioni standardizzate.

La tassonomia è un elenco di concetti accompagnati da specifici attributi utilizzabili per codificare il bilancio.

Nel 2005 il Registro delle imprese ha sviluppato un prototipo in base agli articoli 2424 e 2425 del Codice civile per il bilancio ordinario ed all'articolo 2435-bis per la forma abbreviata.

Per le società con l'obbligo di redigere il bilancio secondo i principi Ias/Ifrs in base al decreto legislativo 38/05 si applica la tassonomia ufficiale Ifrs approvata dallo Iasb.

L'articolo 37, comma 21-bis, della legge 248/2006 (Legge Bersani) e successive modificazioni (articolo 4, comma 4-ter, della legge 17/07) ed il Dpcm in corso di approvazione obbligano, dagli esercizi in corso al 31 marzo 2008, alla presentazione elettronica dei bilanci di esercizio e dei relativi allegati e degli altri atti al registro delle imprese per le società che non applicano i principi contabili internazionali.

Con la nuova normativa occorrerà predisporre la pratica di deposito, sottoscrivere l'istanza di conferma digitale - come accadeva in passato - e poi procedere all'invio all'ufficio del Registro del documento in formato XBRL secondo la tassonomia italiana.

Il bilancio ordinato secondo una codifica informatica transnazionale consente di rendere immediatamente spendibili le informazioni economico-finanziarie desumibili dal Bilancio. Con le informazioni acquisite in modo strutturato, sarà quindi possibile agevolmente condurre analisi economico - finanziarie comparative, di tipo settoriale, intersettoriale e/o multinazionale.

L'iter normativo

Il testo del D.p.c.m. contenente le specifiche tecniche per l'invio dei contenuti del bilancio d'esercizio e della nota integrativa in formato xbrl è ora alla firma del ministro per lo Sviluppo economico ed è stata già firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

*Si attende ora la pubblicazione in **Gazzetta nei prossimi giorni.***

Tutte le società, ad esclusione di quelle quotate e non quotate che applicano i principi contabili internazionali, saranno obbligate ad adottare il nuovo formato xbrl per la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008".

(Anticipazione in notiziario telematico Ipsoa del 26/11/2008)

2) La nuova disciplina delle spese di rappresentanza

Il D.M. sulle spese di rappresentanza di imminente pubblicazione sulla G.U. introduce modifiche sostanziali all'art. 108 del Tuir al fine di potere meglio collocare ed identificare le spese di rappresentanza che in precedenza hanno sollevato tante discussioni poiché non sempre agevolmente riconoscibili.

Su tale problematica, e in particolare sulle relative novità si è soffermato un documento redatto dal noto ed autorevole "Studio Righetti & Associati" del 26/11/2008, che analizza di seguito i singoli punti del decreto evidenziandone le novità introdotte.

Da parte nostra, tale neo Decreto, in attesa di pubblicazione sulla G.U., è già stato esaminato (primi nostri commenti) all'interno "dell'articolo sulle novità fiscali del 14/11/2008".

Inerenza e gratuità dei costi (art. 1 comma 1)

Il D.M. individua come spese di rappresentanza quelle spese che rispettano i requisiti di inerenza e congruità, considerando come inerenti tutte quelle erogazioni effettuate a titolo gratuito di beni e servizi offerti per scopi promozionali o di pubbliche relazioni in grado ragionevolmente di perseguire obiettivi di ricavo, anche potenziali, ed in linea con le pratiche commerciali del settore.

Le spese devono essere effettivamente sostenute e ben documentate.

Classificazione delle spese di rappresentanza (art. 1 comma 2)

Il comma 1 del D.M. identifica come spese di rappresentanza le seguenti voci di costo:

- Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;

- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;

- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento

risponda ai criteri di inerenza previsti dal decreto (si tratta di una voce residuale ove trovano collazione tutte quelle erogazioni gratuite di beni o servizi effettuate in casi diversi da quelli elencati dai punti precedenti ma che comunque possano essere qualificate come idonee, anche potenzialmente, ad assicurare benefici all'impresa in termini promozionali o relazionali).

Spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza

Dopo avere individuato ed elencato nella parte soprastante quali siano le voci di costo classificabili come spese di rappresentanza, il documento di studio citato ha poi chiarito la differenza di trattamento fiscale che passa tra le spese di pubblicità e propaganda con quelle di rappresentanza.

Spese di pubblicità e propaganda	→	Deducibili interamente nell'esercizio oppure in 5 quote costanti (nell'anno di sostenimento e nei 4 successivi)
Spese di rappresentanza	→	Deducibili interamente nell'anno nel rispetto delle percentuali e gli scaglioni introdotti dal nuovo D.M. (in attesa di pubblicazione in G.U.)
Beni di valore inferiore a € 50,00 ceduti gratuitamente	→	Il costo è deducibile interamente nell'anno in cui vengono sostenuti

Da tale prospetto si denota che anche il nuovo D.M. considera come totalmente deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario inferiore a 50 euro (questo limite è stato, peraltro, aumentato dal precedente fissato a 25,82 euro).

E' stata accolta con soddisfazione, l'avvenuta, di fatto, cancellazione per le spese di

rappresentanza della deducibilità limitata ad 1/3 del loro ammontare per 5 quote costanti da suddividersi nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

Deducibilità fiscale (art. 1 comma 2)

Le spese di rappresentanza, che sono state elencate nella parte soprastante del presente studio, possono essere dedotte dal reddito d'impresa nell'anno di sostenimento proporzionalmente al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa secondo il seguente schema:

Ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro	→	1,30%
Ricavi e proventi che eccedono i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro	→	0,50%
Ricavi e proventi che eccedono i 50 milioni di euro	→	0,10%

Per quanto concerne la corretta identificazione del volume dei ricavi e proventi da prendere in considerazione per determinazione della base imponibile sulla quale determinare il costo deducibile, secondo tale documento dello Studio Righetti del 26/11/2008, occorre fare riferimento alla somma dei ricavi e proventi indicati alle voci A1 e A5 del Conto Economico.

Imprese di nuova costituzione start-up (art. 1 comma 3)

Le imprese di nuova costituzione, che non sono in grado nei primi anni di attività di conseguire ricavi, potranno differire la deduzione delle spese di rappresentanza nel periodo d'imposta dove

vengono conseguiti i primi ricavi ed in quello successivo purché vengano rispettate le percentuali di deducibilità previste nel capitolo precedente.

“Per conseguenza un’impresa che viene costituita nel 2009 che conseguirà i suoi primi ricavi nel 2011 potrà dedurre i costi delle spese di rappresentanza sostenuti nel biennio 2009/2010 negli anni 2011 e nel 2012 ovviamente rispettando i limiti di deducibilità previsti dal decreto”.

Spese inferiori a 50 euro (art. 1 comma 4)

Pertanto, il nuovo D.M. considera le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente di costo inferiore ad euro 50 come completamente deducibili.

Tali costi inoltre non rilevano per il totale da considerare ai fini del calcolo del costo deducibile indicato al comma 2 del citato D.M..

Voci di costo che non fanno parte nelle spese di rappresentanza (art. 1 comma 5)

Non rientrano nelle spese di rappresentanza e, quindi, sono integralmente deducibili nell’anno di sostenimento le seguenti spese:

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili”.

Non sono soggette, altresì, ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute

direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La deducibilità di questo tipo di spese o erogazioni è comunque subordinata alla tenuta di una apposita documentazione da dove risultano anche:

- Le generalità dei soggetti ospitati;
- la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione;
- la natura dei costi sostenuti.

Riguardo le **spese di vitto ed alloggio**, il documento di studio ha poi ricordato che con la recente modifica all'art. 109 del Tuir è stata prevista a partire dall'1.1.2009 una parziale deducibilità fiscale pari al 75% del loro importo.

Controlli Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 6)

Al fine di garantire una efficace attività di controllo e accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria soprattutto in merito alle erogazioni e alle spese indicate al comma 5, la loro deduzione viene subordinata al preciso rispetto di una serie di oneri documentali.

"L'ultimo periodo del predetto comma 5 stabilisce, infatti, che dalla documentazione relativa al sostenimento delle predette erogazioni e spese deve risultare anche la generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti".

Decorrenza dei termini (art. 1 comma 7)

Le novità introdotte dal suddetto D.M. si applicano a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31/12/2007, quindi per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a decorrere dal 2008.

Mentre, per le spese sostenute negli anni scorsi rimane in vigore la precedente normativa.

Riflessi sulla normativa IVA

Relativamente alla normativa Iva non vi sono state ripercussioni del D.M. giacché vale ancora quanto stabilito dall'art. 19-bis1) comma 1) lettera h) D.P.R. n. 633/1972 il quale non prevede la detrazione dell'IVA sulle spese di rappresentanza, tranne per quelle effettuate in relazione all'acquisto di beni di costo unitario inferiore a €. 25,82 per le quali è, invece, rimasta immutata la totale detraibilità ai fini di tale imposta.

Esclusione dalla normativa di alcune voci di spesa particolari

Infine, è stato evidenziato che il citato neo D.M. ha modificato (appena sarà pubblicato in G.U.) soltanto la disciplina delle spese di rappresentanza prevista dall'art. 108 del Tuir.

Nessuna modifica è stata, quindi, apportata alle altre discipline già esistenti.

(da www.studiorighetti.it, Studio Dott. Giuseppe Righetti & Associati, documento del 26/11/2008)

3) Canale diretto tra Fisco e Comuni nella lotta all'evasione: Definiti termini e modalità del collegamento informatico

Ai fini della collaborazione diretta dei Comuni con l'Agenzia delle Entrate nella lotta all'evasione, è stato firmato il 26/11/2008 dal direttore dell'Agenzia il provvedimento che definisce le modalità tecniche di trasmissione, tramite il canale Siatel, delle segnalazioni inviate dai Comuni e suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali.

All'interno del provvedimento sono, inoltre, precisati i criteri che si seguiranno per la ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni che hanno partecipato all'accertamento.

Come si calcola la quota spettante ai Comuni

La partecipazione dei singoli Comuni all'attività di contrasto all'evasione è infatti incentivata con il riconoscimento d'una quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Nel caso in cui più Comuni prendano parte all'accertamento della medesima posizione soggettiva, precisa il provvedimento, la quota pari al 30% delle maggiori somme recuperate sarà ripartita tra di essi in eguale misura. Riguardo invece la definizione della quota spettante del 30%, questa è calcolata sugli importi dovuti a titolo d'imposta o maggiore imposta oggetto dell'avviso d'accertamento, sui relativi interessi e sugli importi riscossi a titolo di sanzioni, ove dovute.

Termini e modalità di trasmissione delle informazioni

Le segnalazioni dei Comuni ai fini dell'accertamento saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate tramite il canale Siatel.

Il flusso delle informazioni riguarderà in particolare i seguenti settori specifici: Il commercio e le professioni, l'urbanistica e il territorio, le proprietà edilizie e il patrimonio immobiliare, le residenze fittizie all'estero e la disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Riguardo la tempistica, per i periodi d'imposta i cui termini per l'esercizio dell'attività dell'accertamento decadono il 31 dicembre dell'anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 26/11/2008)

4) Brevi fiscali

- Invio da parte dei Comuni di informazioni utilizzabili ai fini dell'accertamento

Con provvedimento del 26/11/2008 sono state definite le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali tramite il sistema S.I.A.T.E.L. nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni, che hanno partecipato all'accertamento.

Il flusso delle informazioni riguarderà in particolare i seguenti settori specifici: il commercio e le professioni, l'urbanistica e il territorio, le proprietà edilizie e il patrimonio immobiliare, le residenze fittizie all'estero e la disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

(Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 26/11/2008, pubblicato il 26/11/08 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

- Carta acquisti: bonus e sconti in arrivo

E' stata presentata il 26/11/2008 a Palazzo Chigi dai ministri Tremonti (Economia e finanze) e Sacconi (Lavoro, salute e solidarietà sociale) e dal sottosegretario alla Presidenza del consiglio Bonaiuti - nel corso di una conferenza stampa - la "Carta acquisti" o "Social card".

La Carta spetta ai cittadini ultrasessantacinquenni e alle famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni che abbiano un reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) fino a 6.000 euro. Per chi ha più di 70 anni, la soglia di reddito ISEE è fino a 8.000 euro.

La Carta Acquisti è stata introdotta con la manovra finanziaria (art. 81 Decreto legge n. 112/2008) per sostenere le famiglie e le persone anziane nella spesa alimentare e per le spese domestiche di luce e gas.

La Carta Acquisti si presenta come una normale carta di pagamento elettronico, uguale a quelle già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese.

A differenza di queste, però, le spese effettuate con la Carta Acquisti, verranno addebitate non al titolare della Carta, ma direttamente allo Stato.

La Carta potrà essere utilizzata per effettuare acquisti in tutti i negozi abilitati. Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma "Carta Acquisti".

Tramite la Carta, si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

Ulteriori benefici e agevolazioni sono in corso di studio.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese.

Per le domande fatte prima del 31 dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008. Successivamente, nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni 2 mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

Per avere la Carta acquisti occorre presentare una domanda. A tutti i possibili beneficiari verrà inviata una lettera con la spiegazione su come ottenere la Carta.

Per avere informazioni si può contattare il numero Verde 800.666.888.

- La lettera inviata alle persone con almeno 65 anni;

- La lettera inviata alle famiglie con bambini al di sotto dei 3 anni.

(Nota Ministero Economia e Finanze del 26/11/2008)

- Circolare di liquidazione Mod. 730/2009: Bozza del 25 novembre 2008

L'Agenzia delle Entrate ha inserito nel proprio sito la bozza aggiornata al 25/11/2008 delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF.

Tale bozza, che è formata di 206 pagine in formato PDF contiene con caratteri particolari le novità che si sono avute sulla disciplina relativa al modello 730/2009.

ACCONTI DEL PROSSIMO 1 DICEMBRE

Allo studio per imprese riduzione acconto Ires e Irap

Per chi ha già pagato compensazione con F24

Nel decreto anti-crisi, che sarà in discussione al Consiglio dei Ministri di domani, venerdì, è allo studio a favore delle imprese l'ipotesi di una riduzione dell'acconto Ires e Irap.

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l